

DI ECONOMIA POLITICA

di S. Cognetti De Martiis

Opusc.

683

11

S. COGNETTI DE MARTIIS.

UNA TEORICA ECONOMICA

DELLA

ESPROPRIAZIONE FORZATA

LETTERA


al prof. cav. ALBERTO ERRERA.



MANTOVA

STAB. TIP. EREDI SEGNA

1874.



UNA TEORICA ECONOMICA

DELLA

ESPROPRIAZIONE FORZATA.

N.ro INVENTARIO

PRE M38

ADIMURKIN'S ATHLETIC CLUB

1910-1911

ADIMURKIN'S ATHLETIC CLUB

S. COGNETTI DE MARTIIS.

---

# UNA TEORICA ECONOMICA

DELLA

ESPROPRIAZIONE FORZATA

---

LETTERA

al prof. cav. ALBERTO ERRERA.



MANTOVA

STAB. TIP. EREDI SEGNA

1874.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

# ANNUAL REPORT

FOR THE YEAR 1900

CHICAGO, ILL., 1901

PRINTED BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Quotidiano e chiariss. Collega,

1. Uno de' punti della scienza giuridica in cui più appare vivo il contrasto tra il principio individuale e il sociale è certo la questione della espropriazione forzata. Dico *questione* perchè mi metto nel puro campo scientifico, giacchè cotesto soggetto ha da tempo ricevuta una determinazione pratica nel giure positivo, così com'è accaduto alla proprietà delle opere dell'ingegno che è controversa nella scienza mentre è oramai sancita in quasi tutte le legislazioni de' popoli civili.

Vero è che appunto perciò può sembrare inutile una ricerca del genere di quella che

mi accingo a fare, ovvero si può credere non debbasi aspettare altro da chi vi si metta se non uno sforzo poco serio d'ingegno per torcere le dottrine a quell'ordine di cose che la legge positiva ha stabilito ovunque.

Se non che la ragione umana non sempre s'accheta ai precetti del Codice come conviene che faccia la volontà, ma, mentre questa si piega ed obbedisce, quella studia, indaga, critica per riescire poscia o a dimostrare fondata l'obbedienza o a scaltarne le basi. Questo lavoro di analisi critica è una condizione *sine qua non* del progresso scientifico e civile ad un tempo; è un lavoro la cui mercè si avvera la sentenza del Vico secondo la quale il *fatto* si converte nel *vero*.

Ora se il fatto della spropriazione forzata è da lunga pezza ammesso nella legislazione, può dirsi che sia esso un vero nella scienza? Le obiezioni sollevate contro questo istituto giuridico anche da autorevoli scrittori recenti, come il Saredo e il Molinari, mostrano che no.

2. Io non intendo allargare i confini della questione, come pur vi sarebbe opportunità di fare. Poichè non è chi non veda come qui si tratti d'un conflitto tra il diritto sociale e l'individuale, o, per dirla con



vocaboli ora in credito, tra la funzione propria dello Stato e la libertà personale del cittadino.

Oggi, mercè l'influenza che lo spirito germauico nella sua ultima evoluzione esercita nel campo delle scienze sociali, si inchina ad estendere più che a restringere la competenza dello Stato, sicchè, nella presente materia, si sarebbe tratti in quell'ordine di idee nel quale è riconosciuto allo Stato un supremo diritto eminente sulle persone e le cose soggette alla sua azione.

Di fronte allo Stato, secondo questa dottrina, trovasi il privato cittadino nella condizione che in una commedia di Plauto <sup>4)</sup> Lusitele esprime a suo padre Filtone con queste parole: « *Pro ingenio ego me liberum esse ratus sum, pro imperio tuom* ». Onde al potere politico competerebbe, in virtù di cotesto diritto eminente, la facoltà di espropriare i privati de' loro beni quando l'interesse pubblico così richieda.

Pure io credo che oramai, checchè si dica o si faccia, la scuola della libera proprietà individuale abbia cacciato di nido quelle che pongono il titolo di ragione della proprietà privata nella legge, e abbia tolto ogni vigore al concetto del *domi-*

<sup>4)</sup> PLAUTO — *Trinimus* — Act. I.

*nio eminente*, dell'*imperium* e a qualunque altro somigliante. E con giustizia, imperocchè essi troppo si prestano a divenire radice di quel *despotismo legale* i cui difetti sostanziali e i cui perniciosi frutti furono con squisito accorgimento notati da Lord Enrico Brougham nella biografia di Adamo Smith <sup>1)</sup>.

Sarebbe anche facile risolvere oggi il problema che si chiude nell'istituto della espropriazione, ricorrendo alla massima della legittima prevalenza della utilità generale sulla utilità individuale. Qui però non è soltanto questione di utilità sibbene di diritti. Ne ha lo Stato, ne hanno gl'individui. Quando tra' diritti dell'uno e quelli degli altri v' ha cozzo, quale deve cedere, quale deve prevalere? Qui appare il quesito in tutta la sua gravità, e qui si vede donde traggano la loro forza gli argomenti che si possono addurre per negare allo Stato, nella più ricisa maniera, la facoltà di spossessare per qualsiasi titolo un privato cittadino de' suoi beni. Se il diritto è come lo definì Dante <sup>2)</sup> una « *personalis*

<sup>1)</sup> BROUGHAM — *Men of letters and science of the time of George III* vol. I.

<sup>2)</sup> DANTE — *De Monarchia* — Vedi l'illustrazione fattano dal Carmignani.

*ac realis hominis ad hominem proportio, quae servata, hominum servat societatem, et corrupta corrumpit* » come si può concepirne l'alterazione, per picciola che essa sia, e porla in armonia col bene della comunanza civile? Ovunque è un diritto lì c'è un'equilibrio la cui perturbazione non può che *corrumpere* l'umana società. È tanto sacro il diritto dell'ultimo cittadino quanto quello dello Stato; vi ha tra le proporzioni personali e reali che per fatto di quello e di questo si determinano parità assoluta, e *par in parem non habet imperium*.

3. Così ragionando io non riesco a quella teorica assoluta della proprietà che sancisce l'illimitato ed illimitabile *jus utendi et abutendi* contro il quale levano la voce il Wagner, lo Schmoller ed altri parecchi di una nota scuola d'economisti tedeschi. Riguardando il diritto come una *proporzione* e perciò come un rapporto d'equilibrio tra due termini, s'esclude perentoriamente così l'assolutismo individuale come lo statuale quando trattisi appunto di rapporti intercedenti tra il cittadino e lo Stato. Accogliendo invece la dottrina che considera il diritto come una *facoltà* dipendente soltanto dal libero arbitrio dell'agente personale si corre il pericolo di riescire o alla

teorica che eleva alla massima potenza la libertà individuale e la vuole priva di confini e di norma, ovvero a quella opposta che l'uomo, perchè cittadino, reputa una appartenenza necessaria dello Stato, e ad esso interamente soggetto. Nè credo che costesto rischio si canserebbe aderendo senza restrizioni alla dottrina ahrensiana secondo la quale il diritto adempie nel corpo sociale una funzione etico-organica uguale a quella commessa nel corpo umano al sistema nervoso <sup>1)</sup>.

Infatti in un recente scritto in cui con assai diligenza informasi del movimento degli studi economici in Germania trovo così illustrato il concetto dell'Ahrens: « Il diritto è oggi considerato qual principio organico della Società per mezzo del quale lo Stato deve cooperare affinché i circoli sociali e gl'individui conseguiscano i loro scopi <sup>2)</sup> ».

Sicchè il diritto qui si presenta come uno strumento in mano del potere pubblico il quale si dee in questo ordine d'idee reputare come causa efficiente di quell'armonia che governa e mantiene l'umana

<sup>1)</sup> AHRENS -- *Diritto naturale* -- I. § 107.

<sup>2)</sup> CUSUMANO -- *Gli studi economici in Germania* -- pag. 50.

consociazione. Io corro con la mente, se il confronto non le paia troppo umile, agli organini che a primavera infestano le vie delle nostre città. Il suono che esce dalle loro canne è suscitato dal manubrio mosso dalla mano dell'uomo e questi, col mutare del registro, è causa della mutazione delle arie. Invero, egregio Signore, mi ripugna troppo l'assimilare il *diritto* al manubrio d' un organino.

4. Ed ora facciamo un caso. Supponga che un poderoso esercito straniero minacci di rinnovare in Italia gli scempi di Attila se non gli si consegua nelle mani Tizio modestissimo cittadino italiano cercato a morte dal governo d' uno Stato vicino. Cosa dovrebbe fare il nostro governo? consegnare la persona che gli si chiede? no di certo; sarebbe ingiustizia somma e pessima iniquità. Bisognerebbe opporre esercito ad esercito, armi ad armi. S' intende già che qui non tratterebbesi d' uno di quei casi ne' quali è ammessa l' estradizione.

Eppure se si obbedisse alla intimazione, si perderebbe un cittadino, ma si salverebbero migliaia di vite, si eviterebbero guai gravissimi.

Tutto ciò è vero; ma se Tizio non crede offerirsi, come Ifigenia o Curzio,

vittima volontaria, sacrificandosi pel bene di tutti, niuna potestà può obbligarvelo o costringervelo senza ledere i più sacri canoni della morale e della giustizia. Ammettendo invece il principio dell'imperio statale, della prevalenza dell'utilità sociale, dello Stato che *attu*a il diritto, il governo italiano dovrebbe in questo caso seguire la massima: *expedit ut unus moriatur pro populo*.

Se noi applichiamo gli stessi criteri alla proprietà individuale — e non v'ha dubbio che cotesta applicazione debba farsi — bisognerebbe respingere la espropriazione forzata come una lampante iniquità, se fosse vero che essa consacra il sacrificio del diritto individuale di proprietà al potere dello Stato, o almeno la *quasi violazione* di quel diritto <sup>4)</sup>.

4) « ..... è costante ed universale principio che il diritto, l'interesse la causa privata deve cedere alla pubblica utilità. Quando adunque questa lo esiga è legittimo che ogni proprietario possa essere costretto a cedere la sua proprietà, o permettere che altri ne faccia uso. Però la espropriazione forzata non cessa mai di essere un sacrificio che s'impone al privato, una misura eccezionale, una violazione quasi del diritto di proprietà - *Pacifici Mazzoni* - Codice civ. it. com. I, pag. 107 ».

5. Ma nella espropriazione è veramente leso il diritto di proprietà? Bisognerebbe rispondere affermativamente, considerando i due elementi precipui della dottrina invalsa su cotesto soggetto, cioè il pareggio dello spossessamento alla vendita, e l'indennità reputata come prezzo della cosa coduta.

Ora io domando: come può assimilarsi alla vendita, che è un contratto, una operazione nella quale manca un requisito essenziale di qualunque contratto, il consenso?

*L'État*, affermava il Portalis, emendando « un passo del Montesquieu, *est, dans ces occasions, comme un particulier qui traite avec un autre particulier* <sup>4)</sup> ». Come? ha forse un privato, per obbligarmi a cederli a malincuore la mia proprietà altri mezzi che non traggano la loro efficacia da cause il cui effetto non può essere la costituzione d' un vincolo giuridico?

Un privato avrà un bel fare ad offrirmi somme ragguardevoli per indurmi a cederli il mio fondo. Se io non vo' darglielo, egli non lo avrà e se gli verrà fatto di estorcere o carpire il mio consenso, non solo niun patto valido

<sup>4)</sup> *Exposé des motifs du projet de loi Tit. II Liv. II. du Cod. civil, sur la Propriété.*

s'è formato fra noi, ma c'è di più che la violenza o la frode da lui usata è un reato, e la mano della giustizia s'aggraverà sul reo.

Ecco invece che ne' rapporti tra cittadino e Stato la cosa procede altrimenti. Io devo cedere il mio fondo, devo veder spezzato il mio diritto perchè l'interesse pubblico lo esige, e lo Stato non ha altro a fare, per costringermi a questa cessione, che dichiarare di pubblica utilità l'opera che esige il sacrificio del mio fondo e indennizzarmi o farmi indennizzare per la perdita di questo.

E qui si vuol notare che l'indennità suppone appunto una lesione, una offesa al diritto di proprietà. Ora è strano l'ammettere da una parte l'invulnerabilità di cotesto diritto garentito e tutelato dallo Stato, e dall'altra la legittimità della lesione.

6. A me sembra, onorevole signore, che bisogna collocarsi in un ordine di idee ben diverso da quello nel quale la teoria della espropriazione s'è venuta costituendo. Bisogna rinanziare a qualunque assimilazione tra l'espropriazione e il contratto, bisogna evitare con somma cura ogni premessa da cui discenda poi a rigor di logica il concetto d'una violazione del diritto di proprietà, e, pur evitando l'*assolutismo della*



*proprietà individuale*, non urtare uello scoglio su cui sorge l'idolo antico del *dominio eminente*, al quale non rifiutano incensi i più recenti socialisti. « *Depuis une quarantaine d'années*, scriveva il Proudhon, *le principe de l'utilité publique est venu à porter certaines entraves à l'abus de la propriété* » <sup>1)</sup>. E la parola « espropriazione » spesso ricorre ne' sistemi di riordinamento o di liquidazione sociale.

Io riconosco la intima legalità della espropriazione forzata, ma non vedo perchè debba ricorrersi alla funzione dello Stato per farsi l'idea di una necessaria limitazione alla libera attività degli individui. Sol che pensiamo non vivere gli uomini isolati l'uno dall'altro sulla terra, ma uniti in vincolo di società; sol che consideriamo i fatti che ci stanno tuttodi *oculis subjecta fidelibus*, troveremo in qual guisa e per quale cagione le libere azioni degli individui, pel solo fatto del loro agire contemporaneo, si segnano vicendevolmente limiti e confini più o meno larghi, e quella s'arresta, mentre questa corre veloce, e quali procedono parallele, quali s'incrociano, quali vengono a cozzo e così cozzando

<sup>1)</sup> PROUDHON. - De la capacité politique des classes ouvrières Deux. part. ch. XI

distruggono la propria energia o la alterano e sviano. Egli è, a guardare addentro in questo gran mondo delle nazioni e gettar l'occhio sulle miriadi di fatti umani pe' quali esso si mantiene, come un bulicame di forze ognuna delle quali scatta per virtù d'una persona, ma in quella guisa che la scintilla si sprigiona dalla selce percossa.

E perchè netto appaia il mio pensiero, immagini Ella che noi due, movendo da due punti diametralmente opposti, volessimo recarci l'uno al posto dell'altro; sarebbe possibile raggiungere la meta se Ella ed io ci ostinassimo a volervi andare seguendo la retta che unisce i punti donde ci moviamo? Eppure niuno può impugnare la facoltà che entrambi abbiamo di tenere, camminando, la via più diritta. Ma cosa accadrebbe se, nella ipotesi presente, tutti due ci impuntassimo a non voler deviare dalla linea retta? i nostri corpi si incontrerebbero, e così, volendo affermare nel modo più assoluto (*summum jus*) il libero moto delle libere gambe, ci troveremmo condannati alla immobilità (*summa injuria*).

E necessario, per andare dove vogliamo, che uno di noi devii dalla linea retta o ce ne allontaniamo alquanto entrambi per poscia ripigliarla e seguirla sino alla meta.

Nè pel deviare d' ambidue o d'uno di noi dalla retta la libertà del moto è distrutta, ma soltanto modificata nella forma.

Questo esempio non perde nulla della sua efficacia se anzichè della libertà individuale si discorra della proprietà privata. Non è infatti nè può essere il diritto di proprietà, nella comunanza civile, così assoluto ed illimitato come suona l' antica definizione romana.

Le molteplici guise di servitù prediali non sono altrettanti limiti, o, come dice il Codice, altrettante modificazioni al diritto del proprietario? Ora, modificando il diritto di proprietà, lo si offende, lo si lede?

L' istituto giuridico della servitù prediale ha la sua ragione d' essere in ciò che mediante la servitù si dà modo di esistere ad un diritto il quale in caso contrario dovrebbe rassegnarsi a godere una entità potenziale. Lo si può scorgere nella servitù di passaggio istituita a favore del fondo circondato. Che diritto sarebbe quello del proprietario di cotesto fondo se non gli fosse neanche consentito d' accedervi? Invece con una lieve modificazione che tocca, come vedremo, non il diritto altrui, ma la ricchezza da lui posseduta, ogni difficoltà è tolta; il proprietario del fondo circondato vi si reca traverso una via aperta

su qualcuno de' fondi finitimi, acquistando così il diritto che si chiama: *servitù di passaggio*. Se una modificazione di diritto equivallesse a lesione di diritto, come potrebbe la lesione prendere nome e forza di diritto? Eppure tutte le legislazioni ammettono l'*jus servitutis*.

7. Veniamo alla espropriazione forzata per causa di pubblica utilità. Ove ho trovato che se discorre con un linguaggio che, sino ad un certo punto, sarei disposto a ritenere il più esatto, è nella classica opera del Blackstone <sup>1)</sup>. Ne cito addirittura testualmente le parole:

« I diritti di proprietà degli inglesi non  
« possono esser violati anche quando trat-  
« tati d'interesse pubblico. Se, per esem-  
« pio, si dovesse costruire una nuova  
« strada e occorresse perciò traversare il  
« fondo d' un privato, bisognerebbe che il  
« re ottenesse prima il consenso del pro-  
« prietario di cotesto fondo. Vana è la pre-  
« tesa che il bene privato debba cedere  
« al bene pubblico: questa massima è  
« troppo pericolosa perchè si possa com-  
« portare che un privato od anche un tri-  
« bunale facciasi giudice di ciò che con-

<sup>1)</sup> BLACKSTONE - Commentary on the laws of England B. I.

« venga o no al bene pubblico. Daltronde  
« non v' ha cosa che tauto interessi il  
« pubblico quanto la conservazione de' di-  
« ritti privati. Il solo potere legislativo  
« può obbligare un cittadino a piegarsi  
« anche suo malgrado alle esigenze del  
« pubblico bene, non già però spogliandolo  
« arbitrariamente della sua proprietà, ma  
« rendendogli, con l' indennità, ciò che  
« esso medesimo gli toglie ». Il Blackstone  
conclude poi dicendo che, nel caso della  
espropriazione bisogna riguardare il pub-  
blico come un individuo che fa uno scam-  
bio con un altro. Ma ho già esposte le  
ragioni per le quali non posso ammettere  
l' assimilazione della espropriazione forzata  
alla vendita.

Scartando la conclusione, io accetto le  
premesse del grande giureconsulto inglese.  
E me ne giovo per tentare la costituzione  
d' una teorica economica dello spossessa-  
mento coatto per ragione d' utilità pub-  
blica.

8. Nel fenomeno della Proprietà importa  
distinguere — e ciò è stato, se non erro,  
avvertito già da altri — l' elemento eco-  
nomico e il giuridico. Se riguardiamo al  
primo, la Proprietà ci si offre come un  
fatto sociale in cui l' appagamento de' bi-  
sogni di una persona è conseguito mercè

la utilità di una cosa; in altre parole, una proporzione o rapporto di convenienza tra *bisogno* e *bene*. Se invece poniamo mente all'elemento giuridico, scopriremo una proporzione bensì, ma d'altra natura e intercedente tra altri termini. La proporzione, in questo caso, l'abbiamo tra le attività personali in ordine ad una determinata cosa; è, non rapporto tra persona e cosa, ma *realis proportio hominis ad hominem*. Vale a dire che, da una parte il proprietario così dee godere e disporre della cosa sua che ad altri non rechi nocumento, e, dall'altra, niuno può impedire al proprietario di godere e disporre della cosa che possiede. E questo è il vero e proprio *diritto di proprietà*. La proporzione giuridica serve a garantire il rapporto economico. E come allora due corpi trovansi in reciproco equilibrio quando i loro centri di gravità possono congiungersi con una linea retta, così quando della cosa sua è lasciato godere e disporre il proprietario si ha la *proportio realis*, il diritto di proprietà. E qui si può avvertire come, sia che la si guardi come fenomeno economico, sia che la si consideri come fenomeno giuridico' la Proprietà è sempre un *fatto sociale*. Nella ipotesi dell'uomo isolato il diritto di proprietà non trova posto. È solo quando

vi sono degli altri individui che la mente dell' uomo può formulare il concetto: questo fondo è mio, questa casa è mia; e ciò si può dire sia rispetto alle singole persone sia in confronto della Società considerata come un ente collettivo.

E il diritto di proprietà chiamasi *individuale* non perchè bastino a stabilire la proporzione giuridica un individuo e una cosa, ma nel caso in cui il rapporto economico fu attuato da un individuo; e chiamasi *collettivo* quando invece cotesto rapporto fu opera di più persone a tal fine consociate, o anche fu istituito dallo Stato. I termini della proporzione giuridica non possono essere che omogenei e perciò devono essere persone; siano poi individui o persone morali non monta.

Riconosciuto questo intimo e necessario carattere di *socialità* nel diritto di proprietà, parmi si possa, senza pericolo d'errore, emettere queste due proposizioni: 1.º l'assolutismo della proprietà individuale è contrario all' indole del diritto di proprietà; e 2.º i limiti di cotesto diritto nascono dall'intimo suo carattere di socialità, o in altre parole, emergono dalle leggi organiche del mondo delle nazioni.

Un tal modo di concepire il diritto di proprietà contrasta apertamente alle idee

in nome delle quali il Wagner rifiuta di considerare cotesto diritto come una risultante naturale e necessaria dell'organismo sociale per non vedere in esso altro che « un pegno affidato all'amministrazione « individuale del proprietario <sup>(1)</sup> ». Quanto *rectius* il Troplong <sup>(2)</sup> dimostra fondato il diritto di proprietà sulla natura delle cose e sulla libertà umana!

9. Io non ho inteso qui di esporre e nè manco di delineare una teorica della proprietà individuale chè più lunga e minuta analisi avrei dovuto fare, nè questo è il luogo. Non ho neppure indicati gli elementi intermedi, cioè il lavoro mentale e fisico in virtù del quale ha vita l'istituto economico della proprietà. Mi abbisognava

(1) V. CUSUMANO - Op. cit. pag. 88.

(2) TROPLONG - *De la Propriété d'après le Code Civil* - « La propriété c'est la matière dominée par la puissante liberté de l'homme, et le droit de propriété c'est le droit inviolable de cette même liberté d'être respectée dans son oeuvre de domination ... Partout où on ne se fait pas des idées justes sur la liberté, on se fait des idées incomplètes sur la propriété. Tant est la liberté, tant est la propriété... Ce n'est pas la loi, ce n'est pas un contract qui ont créé la propriété... elle est naturelle à l'homme comme la liberté et l'activité de ses facultés ».



soltanto porre in evidenza il carattere *so-*  
*ciale* che nella sua genesi presenta e serba  
sempre di poi il diritto di proprietà, come  
logica premessa alla teorica della espro-  
priazione, e perchè maggior forza acqui-  
stino i precedenti ragionari intorno ai  
limiti della umana attività nella civile con-  
sociazione.

10. Fra il cittadino che possiede un  
fondo e lo Stato cui questo fondo occorre  
per condurre attraverso di esso una via,  
vi è conflitto di interessi e di diritti. Ma  
un tale conflitto non è sostanzialmente di-  
verso da quello che è causa p. e. della  
servitù di passaggio, o, che, nella ipotesi  
da me fatta dianzi, si risolve con la de-  
viiazione dalla linea retta. Come pel fatto  
del deviamiento non si distrugge la libertà  
anzi la si rende feconda, e pel fatto del  
passaggio sul fondo altrui non si fa che  
modificare il diritto di proprietà, così, mercè  
la espropriazione, si modifica non si viola  
questo stesso diritto. E la modificazione  
consiste *nel mutare la forma del valore  
posseduto.*

La proprietà individuale ha per oggetto  
beni che hanno valore. Ora, dato un va-  
lore *A*, io posso ritrovare i suoi equiva-  
lenti in *B*, *C*, *D*, ecc. L'equivalenza, com-  
m'è noto, è identità di valore, astrazion

fatta dalle forme varie e dissimili e dalle varie e dissimili qualità degli oggetti il valore de' quali si paragona. Un cavallo e un pizzo di Chantilly sono due cose molto differenti; pure dal punto di vista del loro valore possono essere uguali, come lo possono essere sotto il rispetto della lunghezza o del peso. Ed io posso astrarre tanto il rapporto delle utilità del cavallo e del pizzo, quanto quello della lunghezza o del peso, e concepire il valore  $X$  il peso  $X$ , la lunghezza  $X$  lasciando da parte i termini di cotesti rapporti.

Quando io dico: valore  $X$ , valore  $M$ , valore  $Q$  tutti intendono che io parlo di vari gradi di valore, nella stessa guisa che dicendo io: peso  $X$ , peso  $M$ , peso  $Q$  formulo un concetto che implica tre astratti ed indeterminati momenti del prodotto della massa per l'accelerazione che la forza sollecitante può fargli acquistare in un secondo di tempo.

La moneta serve ad esprimere e determinare i valori de' quali essa è denominatore comune.

La proposizione: questo fondo vale lire 30,000 offre, mi conceda la frase, un momento del valore sotto due forme, quella di *fondo* e quella di *lire*. L'identità di cotesti due valori, è perfetta, e in ciò con-

siste la loro equivalenza. Che io prenda l'uno o l'altro de' due termini, il valore rimane lo stesso.

Nella espropriazione forzata l'*indennità* è l'equivalente del fondo e si può dire egregiamente col Blackstone che con la indennità il potere pubblico restituisce al cittadino quanto per un altro verso gli toglie.

Abbiamo dunque nello spossessamento coatto per pubblica utilità una vera e propria *trasformazione di valore*.

Ma ciò, mi si dirà, accade anche nello scambio.

Adagio: nello scambio il valore va riguardato sotto un duplice rapporto: un rapporto cioè *soggettivo* che è quello intercedente tra le cose che si permutano e i loro rispettivi possessori; e un rapporto *oggettivo* che è quello intercedente tra le due o più cose nell'atto della permutazione.

Siano due merci *A* e *B* possedute la prima da Tizio, la seconda da Mevio e supponiamo che Tizio sia disposto a cedere *A* per avere *B* e così Mevio sia pronto a disfarsi di *B* per ottenere *A*. È evidente che Tizio accorda ad *A* un valore minore di quello che riconosce in *B*, e lo stesso dicasi invertendo i termini, per Mevio.

Ecco la posizione *soggettiva* del fenomeno.

E la esprimo così: chiamo  $Z$  il valore rispettivamente attribuito da Tizio ad  $A$  e da Mevio a  $B$ , e chiamo  $Z'$  il valore che Tizio accorda a  $B$  e Mevio ad  $A$  ed ho

$$\text{per Tizio } \left\{ \begin{array}{l} A = Z \\ B = Z' \end{array} \right. \quad \text{per Mevio } \left\{ \begin{array}{l} B = Z \\ A = Z' \end{array} \right.$$

Tanto Tizio che Mevio cambiano un valore che ciascuno di essi reputa minore ( $Z$ ) con un valore che ciascuno di essi reputa maggiore ( $Z'$ ).

Ma la posizione *oggettiva* del fenomeno ci presenta le due merci in rapporto fra loro e ce ne mostra la equivalenza, cioè:

$$\begin{array}{l} A = Z \\ B = Z \end{array}$$

La disuguaglianza de' valori che si offriva nella posizione *soggettiva*, cioè considerando lo scambio dal punto di vista dell' uno o dell' altro de' permutatori, diviene equivalenza dal momento che noi paragoniamo tra essi le due merci permutate.

Nella trasformazione del valore, quale la

troviamo nella espropriazione forzata, ciò che emerge è la identità del valore la cui forma si muta sostituendo p. e. al fondo l'indennità di L. 20,000.

Al fenomeno non è possibile dare una posizione soggettiva se non, forse, sottolizzando troppo. Il proprietario non cede un valore che egli stima meno contro un altro che stima più.

Egli, dopo la espropriazione, ha lo stesso valore di prima *sotto altra forma*. Questa nuova forma è il danaro.

Fuori di questa mutazione della forma del valore, nulla è alterato nella proprietà e nel diritto che la tutela. Il rapporto economico tra il bisogno del proprietario e l'utilità della cosa si serba intatto, salvo che all'utilità diretta del fondo (e nel più dei casi l'utilità del fondo non è *diretta* pel proprietario) si sostituisce l'utilità indiretta della moneta. La proporzione giuridica, cioè il rapporto del proprietario con le altre persone, relativamente al valore posseduto, è ancor essa serbata intatta non pur da qualsiasi offesa o lesione, ma da qualsivoglia mutamento. Ed ecco la trasformazione del valore apparirci alla sua volta come un diritto.

10. Sebbene una tale trasformazione del valore si compia mercè l'intervento dello

Stato, non può dirsi che dall'azione di questo essa tragga la propria ragione d'essere. Ciò che la determina è un conflitto di interessi, onde la necessità sua sorge dalle intime leggi che governano la società e la mantengono. Mercè cotesta trasformazione si serbano illese proporzioni reali che altrimenti soffrirebbero gravi perturbamenti. Non diverrebbe inevitabile un urto tra il proprietario e lo Stato? e non interessa immensamente che la forza individuale e quella del potere pubblico conservino tutta la loro energia pel vantaggio comune? Cosa accade mediante la trasformazione del valore? L'antagonismo dei diritti si risolve in una armonica proporzione, o, per dir meglio, la proporzione esistente non patisce alcun detrimento perchè i termini tra cui intercede mantengono inalterato il loro equilibrio. Un cambiamento v'ha, ma si compie tutto nell'ordine de' fatti economici; nel campo del diritto nulla è mutato.

11. L'istituto giuridico della espropriazione forzata con questa teorica trova il suo titolo di ragione non nella prevalente autorità dello Stato, ma nella natura stessa dell'organismo sociale. Esso è una conseguenza naturale del gioco delle varie energie che sono come i nervi di ogni ci-

vile aggregazione e che nel loro svolgimento, ne' vari loro moti a vicenda s' infrenano ed è così che non viene meno l'armonia delle forze per le quali si mantiene e sviluppa il mondo delle nazioni.

Questa teorica si allontana dall'*assolutismo della proprietà* individuale e dalla opposta dottrina del Wagner il quale dà per base alla espropriazione l'autorità dello Stato.

Certo, quando, nell'interesse sociale, occorra aprire una via traverso il mio campo, una di queste due cose diventa impossibile, o che la via si faccia o che io conservi la mia proprietà, intatta, se non si ricorre al temperamento della trasformazione del valore.

Per essa il mio diritto non soffre detrimento e s' apre la via richiesta dal pubblico interesse.

12. Si potrebbe muovere un appunto alla teorica da me esposta.

Il diritto di proprietà, si può dire, non comprende già il valore determinato in una forma qualunque, ma quella tale o tale altra forma particolare che esso ha nei casi particolari.

Andrieux racconta un aneddoto di Federico II e di un mugnaio il quale non voleva cedere al re la propria casa che questi pretendeva comperare per demolirla.

Sans-Soucy s'obstinait : — Entendez la raison,  
Sire ; je ne peux pas vous vendre ma maison.  
Mon vieux père y mourut, mon fils y vient de naître ;  
C'est mon Potsdam à moi ; je suis têtù, peut-être  
Ne l'êtes-vous jamais ? Tenez, mille ducats,  
Au bont de vos discours, ne me tenteraient pas.  
Il faut vous en passer, je l'ai dit, j'y persiste.

Il mugnaio ci teneva a *quella casa*, e protestava che niuna somma avrebbe potuto compensarlo della perdita del tetto sotto il quale era morto suo padre ed era nato suo figlio.

In un caso simile può ritrovarsi un proprietario qualunque colpito dalla espropriazione.

A questa obiezione io rispondo che qualsiasi la sua forma, trattasi pur sempre di un valore, e la forma stessa può considerarsi come un valore immateriale suscettibile di essere economicamente riprodotto sotto altra forma. Il mugnaio Sans-Soucy non poteva impedire che la sua casa avesse il proprio equivalente nè dipendeva da lui che cotesto equivalente fosse più su o più giù nella scala dei valori. Un gioielliere ci saprà dire il *giusto prezzo* d'un diamante ; un perito agrimensore ci dirà il *giusto prezzo* d'un fondo o d'una parte d'esso, un sensale ci dirà il *giusto prezzo* d'un ettolitro di grano. Ogni contrattazione, o-



gui scambio riceve la sua determinazione da tutta la massa degli scambi in mezzo alla quale si compie. Imperocchè, com'è noto, il mondo economico ha le sue leggi, il suo *spontaneous order*, per usare una arguta espressione del Morley <sup>1)</sup>. E di queste leggi si può dire quel che de' Fati affermavano gli antichi, che cioè *volentes trahunt nolentes ducunt*.

Ora una di tali leggi economiche è la trasformazione de' valori. Essa s'impone alla volontà umana e ci si rivela nella costanza de' fenomeni che ci mostra il mercato nel quale noi vediamo il valore essere *transmutabile per mille guise*.

Io so, illustre collega, che l'esistenza di uno *spontaneous order* economico è revocata in forse anzi apertamente negata da recenti scrittori di Germania i quali, a parer mio, confondono la *Economia sociale* con la *Politica economica* e, per troppo indugiarsi nell'analisi del *diverso*, non si sollevano alla sintesi del *medesimo*, nè si accorgono come il più importante ed anche il più indeclinabile compito della scienza sia la riduzione delle varietà all'unità tipica in questo o quell'altro gruppo di

<sup>1)</sup> MORLEY - *Lectures on the historic method* giugno 1873.

fatti sociali. Certo non nego l'*Economia nazionale*, ma credo che mercè la disamina degli svariati fenomeni che questa ci offre, sia debito dello scienziato costituire fatti generali in cui l'azione umana appaia spoglia di determinazioni di tempo e di luogo e più atta quindi a rivelarci l'intimo suo essere e la sua naturale funzione.

Perchè, come altrimenti potrebbe esistere una scienza degna di questo nome? E non è forse l'*ordine* condizione necessaria d'ogni moto di fenomeni così fisici come sociali? Ecco invece che il Genzel e l'Ahrens sberzano l'*ordine naturale economico* e, d'altra parte, i socialisti della cattedra sono unanimi nel combattere la libertà economica in tutte le sue svariate forme <sup>1)</sup>. Non si eccede qui? Non si varcano que'certi confini entro i quali si trova il vero? E mentre le scienze naturali e le fisiologiche riescono a dimostrare la regolarità delle irregolarità, non è meraviglia che con altri intenti si proceda nella scienza economica, e, mi perdoni il bisticcio, si faccia ogni sforzo per provare la irregolarità delle regolarità?

In un periodo scientifico nel quale il Quetelet ha scritto la *Fisica sociale*, e la

<sup>1)</sup> CUSUMANO - Op. cit. pag. 90

Statistica va facendo progressi così segnalati, e il Buckle e il Morley, applicando all'organismo civile il linguaggio della meccanica, distinguono una statica e una dinamica sociale <sup>4)</sup> io non mi sento di negare l'esistenza di un *ordine naturale* de' fatti economici. I Fisiocrati che furono i primi a parlarne ebbero perciò il merito di gettare le basi della scienza economica e rendere possibile la ricerca della natura e delle cause della ricchezza sociale. Essi non aveano di cotesto *ordine* un concetto preciso, determinato, esatto, colpa la dottrina dello *stato di natura* allora fiorentissima. Mentre il concetto moderno dell'ordine naturale economico è dovuto all'applicazione del metodo storico, il quale, secondo il Morley « is a comparison of different periods of civilization, so constructed as to bring out those elements in each, which, in stage after stage prolonged the line of development <sup>5)</sup> ». Lo studio dello sviluppo storico del lavoro mi

<sup>4)</sup> Per il MORLEY la dinamica sociale « is relating to social evolution and movement » e la statica sociale « is dealing with relations of different parts of the same state with the other » *The historic method*; 3<sup>rd</sup> lect.

<sup>5)</sup> MORLEY Ivi.

serve per intendere l'indole propria e le leggi del fenomeno, e dico lo stesso del capitale, del credito, della mercede e di tutti i fatti economici. Così la nozione dell'ordine naturale economico è tratta non, come a' tempi di Quesnay, *penitus ex intima philosophia*, ma dalla paziente e laboriosa investigazione de' fatti particolari condotta secondo le esigenze del metodo positivo.

Delle cose anzi dette io mi giovo per riconoscere come la trasformazione de' valori sia un fatto necessario e costante negli ordini sociali. La necessità delle mutazioni nella forma del valore ci è rivelata sia dalla disamina del meccanismo della produzione e della circolazione della ricchezza, sia dai rapporti che legano la produzione al consumo.

11. Lo Stato ha nel fatto della espropriazione forzata un compito suo proprio. È col suo intervento che allora avviene la trasformazione del valore. La funzione sua è duplice. Esso dichiara di pubblica utilità l'opera per la esecuzione della quale si procede alla espropriazione, e fissa l'indennità quando il proprietario non riesca ad intendersi con colui che esegue lo spossessamento. Ora nel primo caso lo Stato afferma l'esistenza dell'interesse e del diritto sociale di fronte

all'interesse e al diritto individuale; nel secondo caso interviene come arbitro a sciogliere un conflitto. Cotesta sua inframmettenza è legittima.

Supremo intento dello Stato è di vegliare perchè le proporzioni personali e reali si serbino sempre inalterate; da ciò trae ragione d'essere la principale funzione sua che è *funzione giuridica* e che negli ordini economici si manifesta col giure positivo economico di cui sono parti la legislazione civile su' beni, il codice commerciale, la legislazione industriale ecc.

La regola del *laisser-faire et laisser-passer* è falsa se la si concepisce in opposizione a cotesta funzione giuridica dello Stato, ma è vera quando la si subordina all'altra regola *neminem laedere, et jus suum cuique tribuere*.

Nella funzione economica dello Stato vi sono due cose ben distinte: 1° una funzione giuridica nel sistema economico e questa riesce alla costituzione del Diritto economico; e 2° una funzione puramente economica, la quale allora deve essere assunta dallo Stato quando l'azione individuale isolata o collettiva lasciata a sè non è capace o sufficiente a conseguire il desiderato intento.

Più del *principio etico*, egregio Collega,

io do importanza negli ordini economici al *principio giuridico*. Questa importanza fu avvertita dal Romagnosi, fu dimostrata con larghezza di vedute — non scevre però d'errori — dal Proudhon, ed Ella ha il merito di averla stupendamente illustrata in un pregevolissimo suo libro. Che la Economia e la Morale siano strette da molteplici attinenze è cosa oramai accertata, e niun rimprovero fu mai meno meritato da Adamo Smith quanto quello di aver data alla scienza da lui fondata una tendenza *crematistica*. Chi dopo aver letto specialmente il 5° libro della sua grande opera potrebbe in coscienza chiamare/economia una *dismal science* <sup>1)</sup>?

Nè io potrei associarmi a tutte le conclusioni dei *Katheder Sozialisten* sulla parte che il *momento etico* deve rappresentare nella nostra scienza. La teorica del momento etico unita a quella della funzione economica dello Stato può riescire a pericolose conseguenze ove si ammettano entrambe senza riserve.

Specialmente nella soluzione della Questione sociale l'efficacia del *momento etico* è molto problematica. Le classi operaie ci parlano alto de'loro diritti e noi non pos-

<sup>1)</sup> V. CARLYLE. A letter to Sir I. Whitworth.

siamo rispondere co' soccorsi e col foggare una Economia più gradita alle plebi. Noi dobbiamo risolutamente accettare la discussione sul terreno del diritto e adoperarci a far sì che il principio giuridico domini le relazioni tra i lavoratori e coloro che li impiegano.

In questo compito lo Stato deve appunto venire ad integrare e ravvalorare gli sforzi individuali, non sostituire ad essi l'azione sua che assai facilmente è presa in sospetto.

Guardi come si allargano in Inghilterra i *Councils of arbitration* e come sia efficace ed utile il loro intervento, mentre in Germania i Tribunali arbitramentali stentano ad attecchire e non pare che godano molte simpatie tra gli operai. Nel *Corrispondente*, giornale de' lavoratori cappellai di Berlino, sono chiamati addirittura « baionette volte contro il petto degli operai ».

Ma in Inghilterra questa utile istituzione nacque spontanea, si diffuse per virtù propria e tardi intervenne lo Stato a saucire con una legge ciò che era entrato oramai nelle abitudini del paese. In Germania invece si è seguita altra via; i *Generbegehrichte* sono una emanazione dello Stato.

La scienza economica cooperò validamente ad abbattere l'antico Diritto economico delle

corporazioni d'arti e del protezionismo e dichiarò libero il lavoro, libero il commercio, sciolta da ogni freno la concorrenza.

Ora un nuovo Diritto economico si va costituendo — *il Diritto economico della libertà*. Il quale ha per iscopo non il privilegio degli uni e l'assoggettamento degli altri, nè mira a violentare le leggi de' fatti economici, ma a serbare o rinvigorire, o sciogliere da ogni elemento eterogeneo le proporzioni reali fra gli uomini.

Nella graduale costituzione di questo Diritto economico io ripongo uno de' più rilevanti e legittimi uffici dello Stato; ed è mia ferma opinione che gli economisti debbano soprattutto occuparsi ora del modo di venire introducendo, ove manca, e correggendo ov'è difettoso, l'elemento giuridico negli ordini economici. Lungi da me il concetto d'un rifacimento del mondo industriale mercè codici o leggi od ordinanze. Ma se a' tempi di Colbert e del mercantilismo una legislazione informata a criteri errati nocque tanto allo sviluppo della pubblica ricchezza, perchè in tempi migliori e ne' quali la libertà informa oramai quasi da per tutto il sistema politico ed economico, perchè, dico, leggi più sennate non dovranno tutelare i diritti di ogni agente della produzione? Da questo principio di-



scende la moderna legislazione inglese sull'ammissione de' fanciulli e delle donne nelle fabbriche, sulle società cooperative, sugli arbitrati industriali, ecc.

Certo non bisogna esagerare nè smarrire il punto nel quale è uopo fermarsi, nè ravvivare il pregiudizio che reputa massima attività economica *la provvisione di chi governa*, nella virtù della quale tanto confidava il Serra. E qui è il lato debole della nuova scuola riformista d'Alagna. Essa, come già avvertii, tende ad ingrossare un po' troppo il compito del governo, e sarebbe facile dimostrare come le dottrine di alcuni de' più reputati tra' suoi membri derivino da quella stessa fonte dalla quale trasse la sua il Lassalle. L'idea dello Stato s'è venuta, dopo il 1870, ingrandendo assai fra' tedeschi e si inchina ad estendere più che a segnare i confini della potenza di questo. Certo la grande impresa di fondare l'impero germanico, compiuta tutta dallo Stato, ha ravvalorata negli animi delle popolazioni e nelle menti de' dotti cotesta tendenza, e lo Stato stesso se n'è giovato. E la pruova è nella legislazione ecclesiastica, e specialmente nelle quattro leggi del maggio 1873, dacchè nelle due complementari di quest'anno appaia un elemento che nelle precedenti mancava, il

voto popolare. Sicchè le teoriche de' *Katheber Socialisten* intorno alla *funzione economica* sono il risultato d' uno speciale momento storico della Germania, e si possono addurre come segno della verità che informa il sistema filosofico del Buckle intorno alle leggi degli avvenimenti umani <sup>1)</sup>).

« Non v' ha dubbio, scrivevano da Berlino all' *Economist* nel gennaio 1873, che il periodo che comprende il 1872 e gli ultimi sei mesi del 1871 sarà dagli storici della politica tedesca considerato come l' inaugurazione d' una nuova èra di economia politica. Il mutamento originato dalla guerra con la Francia può paragonarsi ad un terremoto economico, sebbene i suoi utili effetti non si mostrino ancora in tutti i loro particolari. Siccome gli ultimi risultati di cotesta mutazione si ripercossero su tutto l' organismo della Società, così è da sperare che rechino sensibili beneficii a questo paese. Un sentimento d' incertezza e di inquietudine prevale ora nelle classi medie e in tutti coloro che vivono di entrata fissa. In niuna città cotesto sen-

<sup>1)</sup> V. Supplement to the *Economist*: *Commercial History and Review of 1872*, pag. 98; *Social and economical changes in Germany*

« timento è tanto appariscente come nella  
« capitale della Prussia che va rapidamente  
« diventando il gran centro della specula-  
« zione e dell'industria germanica. Il fatto  
« più notevole che ora assorbe l'attenzione  
« degli economisti è il crescere del muta-  
« mento della proprietà e della industria  
« individuale in proprietà collettiva sotto  
« il regime della responsabilità limitata.  
« Quali circostanze abbiano cooperato a  
« generare un tal fenomeno è difficile dire;  
« le intraprese de' banchieri e degli agenti  
« spinte ad un grado sinora inaudito; l'im-  
« pressione prodotta negli animi di molti  
« dallo sviluppo di incalcolabili combina-  
« zioni economiche; la cresciuta pratica  
« degli scioperi, generalmente fortunati nei  
« più ampi centri industriali; la seducente  
« influenza della prospettiva d' un rialzo  
« ne' prezzi, il timore della responsabilità  
« individuale, e parecchie altre circostanze  
« hanno concordi generato lo stesso effetto  
« d' eliminare cioè il più che han potuto  
« ogni attività individuale produttrice. La  
« roulette s'è chiusa ad Amburgo e a  
« Wiesbaden pochi giorni addietro, e il  
« *Trente - et - quarante* s'è venuto a col-  
« locare alla Borsa di Berlino, duro tiroci-  
« nio e cagione di spavento alla parte più  
« quieta della popolazione ».

Cosa facevano intanto gli economisti della *Scuola di Manchester*? repudiavano qualunque misura legislativa, s'opponevano a che si importasse dall'Inghilterra la recente legislazione su' rapporti tra principali ed operai, dichiaravano doversi le perturbazioni che il popolo lamentava riguardare come passeggerie, o anche come mali inseparabili dal comune retaggio della umanità.

Da ciò una reazione contro essi, e il sorgere d'una nuova scuola che dalle circostanze di fatto e dalle disposizioni degli animi in mezzo a cui si formò fu condotta ad opporre al principio individuale quello della potenza statale la cui energia s'era dimostrata per tanti segni, non reggendole l'animo di accogliere addirittura il principio socialista puro.

Ma l'antagonismo non durerà a lungo e già all'ultimo Congresso di Crefeld risuonò un linguaggio meno aspro e più conciliante.

E confido che più ancora sarà facile lo intendersi in Italia ove, per indole, rifuggiamo dagli estremi, e le formole astratte non trovano fortuna. Qui mancano in gran parte gli antecedenti che determinarono in Germania la reazione scientifica contro la scuola della assoluta libertà, e nel fatto

lo Stato, più libero qui tra noi che in Germania, ha dal 1861 a questa parte esercitata largamente la sua *funzione economica*. In questa classica terra del diritto l'introduzione e la diffusione dell'elemento giuridico ne' rapporti economici trova meno ostacoli che altrove, ed ho ferma fiducia che la nostra legislazione economica, quando ci si metta sul serio all'opera, potrà tradurre ed applicare a dovere nel nostro paese le norme di quello che chiamai quassù *Diritto economico della libertà*.

Gradisca, onorevole Collega, l'espressione, de'sensi della mia più distinta stima, e mi creda

Mantova, ottobre 1874.

*Suo dev.<sup>mo</sup>*

S. COGNETTI DE MARTIIS.



The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Board of Directors of the National Bank of Commerce, New York, for the year ending December 31, 1900.

President: J. P. Morgan  
 Vice Presidents: J. D. Rockefeller, J. C. Schuyler  
 Cashier: J. P. Morgan  
 Directors: J. P. Morgan, J. D. Rockefeller, J. C. Schuyler, J. B. Morgan, J. A. Morgan, J. M. Morgan, J. N. Morgan, J. O. Morgan, J. P. Morgan, J. Q. Morgan, J. R. Morgan, J. S. Morgan, J. T. Morgan, J. U. Morgan, J. V. Morgan, J. W. Morgan, J. X. Morgan, J. Y. Morgan, J. Z. Morgan

The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the Board of Directors of the National Bank of Commerce, New York, for the year ending December 31, 1900.

President: J. P. Morgan  
 Vice Presidents: J. D. Rockefeller, J. C. Schuyler  
 Cashier: J. P. Morgan  
 Directors: J. P. Morgan, J. D. Rockefeller, J. C. Schuyler, J. B. Morgan, J. A. Morgan, J. M. Morgan, J. N. Morgan, J. O. Morgan, J. P. Morgan, J. Q. Morgan, J. R. Morgan, J. S. Morgan, J. T. Morgan, J. U. Morgan, J. V. Morgan, J. W. Morgan, J. X. Morgan, J. Y. Morgan, J. Z. Morgan



3441

LABOR